tato conchiuso tra il nostro Governo ed il Governo provvisorio di Milano. Ma cosa deve ora decidere la Camera? La Camera deve decidere se realmente la Commissione sospese per giusti motivi la sua deliberazione sul merito della legge proposta, e se è opportuno di chiedere le comunicazioni dei trattati e degli atti relativi. Ciò precisamente deve decidere la Camera, perchè deve pronunciare, se debbano o non adottarsi le conclusioni della Commissione; se adunque furono questi emendamenti che decisero la Commissione a proporre di chiedere la comunicazione dei detti atti, la Camera non altrimenti può decidere sulla fattale proposizione, senza sapere cosa essi contengano. Quindi io credo che i detti emendamenti devono essere letti alla Camera. Soggiungerò ancora che la Commissione aveva un mezzo facile per disimpegnarsi in questo affare: era di chiedere gli atti suddetti al signor ministro dell'interno, il quale, è a credere, non si sarebbe a sì giusta domanda rifiutato. Se avesse usato di questo mezzo, la Commissione sarebbe stata in caso di proporre definitivamente l'approvazione o la reiezione della legge.

RATTAZZI *relatore*. Mi duole dover ripetere quanto ho già osservato; ma il riflesso adottato dall'avvocato Fraschini mi vi astringe.

Io non dissi nella relazione che la Commissione, dopo di avere deliberato che si dovesse sanzionare il progetto, giudicasse essere meglio sospenderla in conseguenza del tenore degli emendamenti proposti dal ministro dell'interno. Dissi che la Commissione avrebbe opinato di sanzionare quel progetto perchè lo credeva confacente al voto Lombardo, ed al protocollo; il che dimostra che questa opinione dipendeva dal fatto della corrispondenza del progetto con gli altri atti.

Soggiunsi poi, che siccome la proposta di aggiunta, o di variazione dal canto del ministro aveva fatto sorgere il sospetto che non esistesse quella corrispondenza, così si trovò costretta la Commissione di sospendere il suo voto, e di chiarire preliminarmente ogni cosa.

Ma questo sospetto nasce non dal tenore dell'aggiunta, bensì dalla semplice dichiarazione del ministro di volerla fare.

Suppongasi invece che questo non avesse nemmeno comunicata la formola di quest'aggiunta alla Commissione; ch'egli si fosse limitato ad esternare il suo pensiero che intendeva di fare un'aggiunta; ciò bastava senza dubbio per indurre la Commissione in quel sospetto, e senza ch'ella dovesse curarsi di conoscere l'aggiunta progettata dal Ministro, tosto le si presentasse l'opportunità di chiedere la comunicazione di quei documenti.

CASSINIS. La Commissione partì dal principio che la legge che ci è proposta dal Ministero fosse un trattato; così che a tenore dell'articolo 5 dello Statuto ben si potesse dalla Camera accettare o respingere, ma non modificare senza il consenso dell'altra parte. Io non entro in siffatte questioni, se, cioè, la proposta del Ministero sia una legge, od un trattato, o l'uno e l'altro; io non voglio pregiudicare a questo punto la questione, quand'anche altri dei preopinanti già abbia tentato di farlo in senso suo.

Quello che è positivo, si è che la Commissione la vorrebbe assolutamente un trattato: quindi non suscettivo di variazione, di modificazione (*Interruzione*; *no*, *no*).

È chiaro che laddove la Commissione non presenti gli emendamenti, e ciò pei motivi esposti nel suo rapporto, la questione riesce pregiudicata in suo senso; la Camera decidendo colla Commissione che non sia il caso di vedere gli emendamenti del Ministero se prima non siansi visti i protocolli da lei addimandati, riconosce implicitamente il principio adottato dalla Commissione e pregiudica sugli emendamenti, ed anzi, dirò, sulla questione principale; di ciò voglio avvertita la Camera. (*Risorg.*)

ALBINI. Qui non si tratta e non può trattarsi di maggiore o minore irregolarità nella procedura della cosa, ma della verità del fatto. Io domando: il Ministro dell'interno ha comunicato sì o no un emendamento alla Commissione? Se l'ha comunicato, non v'ha dubbio ch'egli debba far parte della relazione, poichè sarebbe irragionevole il supporre che un rapporto qualunque possa dirsi completo, senza che vi siano indicate circostanze ed argomenti di tanta gravità quali furono questi che fecero mutare interamente il parere della Commissione.

BUNICO. Se ho bene inteso, parmi che si sprechino molte parole in una questione di facile soluzione. La Commissione chiede la comunicazione di documenti necessari per procedere nei suoi lavori; il Ministro dell'Interno vi ha dato il suo assenso, dunque mi sembra che non vi sia luogo a lunghe discussioni. (*Conc. e Risorg.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Parmi di non aver parlato di assenso, ma di aver detto che ora la questione versa intorno all'adottare od il rigettare le conclusioni della Commissione. (*Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Perdoni, la questione è questa: se gli emendamenti debbano o no far parte della relazione della Commissione.

SIOTTO-PINTOR. La questione è se si debba o no presentare alla Camera gli emendamenti; e se debbo dare la mia opinione, io non posso fare a meno di credere fermamente che, se la Commissione vuole che si abbia a decidere sulle sue conclusioni, è necessario, necessarissimo che prima si conosca l'emendamento.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Mi pare che se fossi io relatore mi limiterei semplicemente a dire che non ho chiamato altro che la semplice deposizione delle *pièces*.

FARINA P. Io richiamo l'attenzione della Camera sopra un fatto che mi pare interessi l'ordine della discussione. L'unica proposizione legalmente formolata è quella del relatore Rattazzi, che sta nelle conclusioni della Commissione. Prima di discutere su altra proposizione, è necessario ch'esse conclusioni sieno deposte al banco della presidenza, secondo il prescritto dal regolamento.

IL PRESIDENTE. La Commissione conchiuse d'invitare il Ministero a deporre gli atti relativi al progetto di legge da lui presentato sull'unione della Lombardia. Ma avendo il relatore parlato d'emendamenti, sorse la discussione sul proposito di sapere se questi emendamenti debbano pur essere sottoposti alla Camera.

FARINA P. Sta sempre in fatto che non esiste alla presidenza verun emendamento alle conclusioni del relatore. (*Conc. e Risorg.*)

RADICE. La Commissione non può decidere sopra una questione che non è stata formalmente posta e formolata dinnanzi al presidente; e quando questo emendamento sarà stato posto sul tavolo, allora sarà proposto dal Presidente della Camera.

IL PRESIDENTE. Non credo applicabile il regolamento a questa sorte di questioni: tuttavia un emendamento alle conclusioni della Commissione mi vien presentato all'istante dal deputato Pinelli, che dice: « Propongo che la Commissione riunisca al suo rapporto gli emendamenti ricevuti dal Ministero. » (*Risorg.*)

PESCATORE. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Non gliela posso accordare avendo ella già parlato due volte sulla questione.